

samostojnega podjetnika, ki predstavlja predmet storitve ali ime objekta ter je vizuelno izveden z ločenimi črkami (lahko je osvetljen) ter en logotip pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika.

- d) Kot taksni predmeti se ne štejejo reklamni napisi ali druge označbe v izložbah in vse tisto reklamiranje v zaprtih prostorih, ki se nanaša na blago oziroma storitve, ki se v tem prostoru nudijo.
- e) Za taksni predmet se ne štejejo oznake firme in druge oznake na vozilih in plovilih, registriranih v občini Piran, ki se nanašajo na oznako ali reklamiranje dejavnosti lastnika vozila ali plovila, vse druge reklame in druge oznake pa predstavljajo taksni predmet. V teh primerih je taksni zavezanec lastnik vozila oziroma plovila.
- f) Reklamne zastave se obravnavajo kot začasni taksni predmet ne glede na trajanje postavitve.
- g) Zavezanec za plačilo komunalne takse so lastniki reklamnega napisa, objave ali oglasa, koncesionar za opravljanje dejavnosti plakatiranja, lastniki tabel, elektronskih ali drugih naprav, namenjenih za reklamiranje, objavo oziroma oglase, solidarno so odgovorni za plačilo lastniki, uporabniki oziroma upravljavci javne površine ali stavbe, kjer se reklamni napis, objava ali oglas nahaja, če lastnika reklamnega objekta ni mogoče identificirati.
- h) Tipizirane komercialne, usmerjevalne table in obvestilne table so reklamni objekti vizuelno in likovno usklajeni z Odlokom o enotni grafični podobi in zahtevami po enakovredni dvojezičnosti na dvojezičnem področju Občine Piran.

#### TARIFNA ŠTEVILKA 5

Za vitrine, v katerih se razstavlja blago in oglašja storitve ali proizvode izven poslovne oziroma proizvodne stavbe, se plača komunalna taksa dnevno po m<sup>3</sup> 100

#### POJASNILA K TARIFNI ŠTEVILKI 5

- a) Taksni zavezanec je lastnik oziroma uporabnik vitrine.
- b) Za plačilo te takse je solidarno odgovoren lastnik oziroma uporabnik javne površine oziroma prostora, kjer se vitrina nahaja.
- c) Za opredelitev javne površine se uporablja določba a) v tarifni številki 4.
- d) Taksni predmet je zaprt izložbeni prostor na javnem kraju (izložba, vitrina, izložbena ali oglasna omarica in podobno) namenjen reklamiranju dejavnosti konkretnega gospodarskega subjekta ali razstavljanju njihovega blaga, proizvoda ali storitve, ki ni lociran v gradbenem objektu, v katerem redno poteka dejavnost tega subjekta. Taksni predmet je tudi najeta izložba ali podoben prostor, ki ni v objektu, opredeljenem v prvem delu tega odstavka oziroma pojasnila
- e) Če je blago razstavljeno, kot je zapisano v taksni tarifi, pa ga zavezanec ni zaščetil z vitrino, se taksa odmeri po tarifni številki 5, če taksni predmet ni podvržen odmeri takse po tarifni številki 2. Prostornino taksnega predmeta za odmero takse predstavlja najmanjši možni kvader, ki zajame vse njegove točke.

#### TARIFNA ŠTEVILKA 6

Za uporabo javnega prostora za parkiranje, šotorjenje ali druge začasne namene, razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditvev in za druge gospodarske namene se plača dnevno za vsak začetni m<sup>2</sup>:

1. asfaltirane, betonske in podobne urejena površine	15
2. utrjene makadamske površine	10
3. urejene in vzdrževane zelenice ali podobne površine	20
4. druge površine.	3

#### POJASNILA K TARIFNI ŠTEVILKI 6

- a) Taksni predmet je začasna uporaba javnega prostora za določen namen, ki ne predstavlja izvirne namembnosti tega prostora (parkiranje ob večjih prireditvah, uporaba javnega prostora za večje politične, zabavne in gospodarsko-pridobitne prireditve) in ki je dovoljena na podlagi ustreznega akta pristojnega upravnega organa, oziroma vsaka druga uporaba javne površine, s katero se omejuje njen javni značaj ali začasno spreminja namembnost, in za kar je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega upravnega organa, ni pa podvržena drugim komunalnim taksam po tem odloku.

Županja Občine Piran  
Vojka Štular, prof. 4

#### Comune di Pirano

Visto l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 72/93, n. 6/94-sentenza della C.C., 45/94-sentenza della C.C., 57/94 e 14/95) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale, n. 10/99)

#### PROMULGO

il Decreto sulle tasse comunali nel Comune di Pirano, approvato dal Consiglio comunale di Pirano nella seduta del 24 maggio 2001.

N.: 35201-1/2001  
Data: 12.7.2001

Il Sindaco del Comune di Pirano  
Prof. Vojka Štular

In base agli articoli 1 e 2 della Legge sulle tasse amministrative (Gazzetta ufficiale della RS, n° 8/2000, 44/2000, 81/2000 e 41/2000), agli articoli 3 e 25 della Legge sulle trasgressioni (Gazzetta ufficiale della RSS, n° 25/83, 42/85, 47/87 e 5/90; Gazzetta ufficiale della RS, n° 10/91, 13/93, 66/93 e 35/97), nonch in base agli articoli 17 e 103 dello Statuto del Comune di Pirano (Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice di Capodistria, n° 10/99), il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nell'ambito della sua 21ª seduta ordinaria del 24 maggio 2001, ha approvato il presente

#### DECRETO

#### SULLE TASSE COMUNALI NEL COMUNE DI PIRANO

#### I. DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

##### articolo 1

Con questo decreto si determinano l'obbligo di contribuzione delle tasse comunali nel Comune di Pirano, i contribuenti, la commisurazione, l'ammontare ed il versamento delle tasse.

##### Oggetti di tassazione

##### articolo 2

Nel Comune di Pirano le tasse comunali vengono pagate per l'uso dei seguenti oggetti e servizi:

- per l'uso delle aree pubbliche e dei marciapiedi antistanti gli esercizi,
- per i mezzi adibiti al gioco negli esercizi pubblici (macchinette per il gioco e per lo svago, biliardi, freccette, juke-box ed altri congegni di svago);
- per le scritte pubblicitarie, gli striscioni, i volantini, le pubblicazioni e le inserzioni collocate, affisse o altrimenti esposte nei luoghi pubblici, o ancora visibili dai luoghi pubblici;
- per i messaggi, gli avvisi e gli annunci trasmessi mediante impianti di amplificazione sonora con proclamazione pubblica e mezzi simili;
- per le vetrine, nelle quali si espone la merce al di fuori dello stabile commerciale;
- per l'uso delle aree pubbliche per il parcheggio, il campeggio, tranne per quello organizzato nell'ambito dell'Unione dei campeggiatori della Slovenia e dell'Organizzazione degli Scout della Slovenia, o per altri scopi temporanei, come l'esposizione di oggetti, l'organizzazione di fiere commerciali e di altre manifestazioni di svago, per scopi commerciali e promozionali e per altri scopi di natura economica.

##### articolo 3

Gli oggetti di tassazione possono essere di natura permanente o temporanea. Si reputano oggetti di natura permanente tutti quegli oggetti di tassazione, per i quali nel permesso dell'Ufficio dell'ispettorato e della vigilanza comunale non è indicato il termine entro il quale devono essere rimossi. Gli oggetti di tassazione sono di natura permanente se risultano collocati per più di 90 giorni e la tariffa di tassazione non dispone diversamente.

##### Notifica dell'oggetto di tassazione

##### articolo 4

Nel caso il contribuente usi l'oggetto di tassazione durante tutto l'arco dell'anno è in dovere di notificare il numero di detti oggetti al massimo entro il 15 gennaio per l'anno corrente.

Nel dell'obbl commiss base al r acquisiti della pei

Per sua posa dell'ispe I per questo è d'azzard d'azzard notificat comunat tassazio collocati altrimen prima de compete

La dell'ogg fiscale), descrizi allega il

Non necessar previo vigilanz:

Nel dell'ogg controll stregua dal fattt permess vigilanz

I cc persona usa gli comuna contribui accertat contribui l'oggett tassazio

Il c d'uso, c (ad ese simili q oggett), destina l'Ufficia ad effet parere della t. Sindaco

L'a tassazio 2 di qu tasse cc il valo ammon

Nel caso il contribuente non provveda a notificare l'inizio dell'obbligo di tassazione entro 30 giorni da quando è insorto, la commisurazione avverrà per il periodo nel quale è insorto l'obbligo in base al rilevamento ed al verbale di commisurazione, ai sensi dei dati acquisiti dall'ispezione comunale. Ciò non esclude la comminazione della pena ai sensi dell'articolo 22 di questo decreto.

#### articolo 5

Per ogni oggetto di tassazione è necessario acquisire prima della sua posa in opera relativo permesso, che viene rilasciato dall'Ufficio dell'ispettorato e della vigilanza comunale.

I permessi per gli oggetti di tassazione di cui al primo comma di questo articolo non sono necessari per le macchinette per il gioco d'azzardo contemplate dalle disposizioni della Legge sui giochi d'azzardo. Le altre macchinette per il gioco e lo svago devono essere notificate dal proprietario all'Ufficio dell'ispettorato e della vigilanza comunale che rilascia i relativi permessi. Per tutti gli oggetti di tassazione che ingeriscono fisicamente in un'area pubblica, che sono collocati sugli impianti o sugli stabili pubblici o che influiscono altrimenti sulla sicurezza del traffico, i contribuenti devono acquisire prima della collocazione di detti oggetti l'assenso dell'amministratore competente.

#### articolo 6

La domanda deve comprendere i dati esatti del contribuente e dell'oggetto di tassazione (denominazione, sede, conto giro, codice fiscale), le misure esatte di detto oggetto, il sito di collocazione, la descrizione dell'oggetto, la data d'inizio d'uso e la durata dell'uso (si allega il modulo della domanda).

#### articolo 7

Non è permesso modificare gli oggetti di tassazione, per i quali è necessario il permesso ai sensi dell'articolo 5 di questo decreto, senza previo permesso aggiuntivo dell'Ufficio dell'ispettorato e della vigilanza comunale.

#### articolo 8

Nel caso il contribuente non abbia acquisito il permesso d'uso dell'oggetto di tassazione l'accertamento ufficiale dell'organo di controllo, inerente l'uso dell'oggetto di tassazione, si reputa alla stregua della notifica. La tassa comunale si commisura a prescindere dal fatto che l'uso dell'oggetto di tassazione, per il quale è previsto il permesso ovvero il nullaosta dell'Ufficio dell'ispettorato e della vigilanza comunale, sia ammesso o meno.

#### I contribuenti

#### articolo 9

I contribuenti per il pagamento della tassa comunale sono la persona giuridica, l'imprenditore autonomo e la persona fisica che usa gli oggetti ed espleta i servizi che sono soggetti alla tassa comunale. Se non è possibile accertare il fruitore, verrà considerato contribuente il proprietario di detto oggetto. Se non è possibile accertare neppure il proprietario di detto oggetto, verrà considerato contribuente il proprietario del terreno o dello stabile, sul quale l'oggetto in questione è collocato ossia affisso. Nel caso l'oggetto di tassazione si trovi su un'area o su uno stabile pubblico verrà rimosso.

#### Ammontare delle tasse comunali

#### articolo 10

Il contribuente deve versare la tassa comunale per il periodo d'uso, definito nel permesso. Se il contribuente per ragioni oggettive (ad esempio a causa dell'esecuzione di lavori edili e negli altri casi simili quando risulta menomato l'uso dell'area pubblica ossia degli oggetti) non è in grado di utilizzare le aree pubbliche o gli oggetti destinatigli nel permesso, deve informare in merito con un'istanza all'Ufficio dell'ispettorato e della vigilanza comunale, che provvederà ad effettuare un sopralluogo e a redigere un verbale, formulando un parere scritto in merito alla cancellazione dell'obbligo di versamento della tassa comunale, che verrà sottoposto alla valutazione del Sindaco.

#### articolo 11

L'ammontare della tassa comunale per i singoli oggetti di tassazione o per i servizi previsti dai punti 1° sino al 6° dell'articolo 2 di questo decreto è definito mediante punteggio nella tariffa delle tasse comunali, che è parte specifica ed integrante di questo decreto. Il valore del punto all'atto dell'approvazione di questo decreto ammonta a 1,00 SIT.

## II. COMMISURAZIONE DELLE TASSE COMUNALI

#### articolo 12

L'obbligo di tassazione si commisura mediante la decisione inerente l'uso o la collocazione dell'oggetto di tassazione o inerente l'attuazione del servizio soggetto a tassazione. La decisione deve comprendere tutti i dati necessari alla commisurazione della tassa comunale, ossia i dati inerenti il contribuente e l'oggetto di tassazione, l'estensione dell'area pubblica in uso, lo scopo dell'utilizzo, l'arredo, il numero di macchinette per il gioco e degli altri congegni, dei mezzi pubblicitari, delle vetrine, degli impianti di amplificazione sonora ed i dati tecnici inerenti, il periodo di utilizzo e l'ubicazione dell'area pubblica ovvero degli altri impianti, ed in base a ciò il computo dell'ammontare della tassa comunale che è necessario versare.

#### articolo 13

La tassa comunale viene commisurata:

- in base alla domanda per la collocazione dell'oggetto di tassazione,
- in base alla notifica del contribuente o all'accertamento ufficiale del pubblico ufficiale competente dell'ispettorato comunale, rilevato agli oggetti di tassazione collocati senza permesso.

#### articolo 14

La tassa comunale viene commisurata dall'Ufficio dell'ispettorato e della vigilanza comunale. La tassa comunale viene commisurata e riscossa in base al procedimento conforme alle vigenti disposizioni di legge.

## III. MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO

#### articolo 14

Come base per il computo della tassa si considerano il valore del punto di cui all'articolo 11, che vige il giorno in cui viene effettuato il computo, ed i dati rilevati alle dimensioni dell'oggetto di tassazione.

Le tasse comunali vengono versate dai contribuenti in base alla decisione di commisurazione della tassa comunale:

- \* I contribuenti che hanno il permesso d'uso delle superfici pubbliche ovvero degli altri oggetti di tassazione per tutto l'anno pagano la tassa comunale rateizzata in due soluzioni, che scadono in pagamento il 15 maggio la prima e il 15 settembre la seconda.
- \* I contribuenti che ricevono il permesso per l'uso temporaneo dell'area pubblica ovvero il permesso stagionale per l'uso degli oggetti di tassazione pagano la tassa comunale in un'unica soluzione.

#### Inizio ed estinzione dell'obbligo

#### articolo 17

L'obbligo di pagamento della tassa insorge con la data di collocamento dell'oggetto di tassazione ossia con l'inizio dell'utilizzo del servizio, e si estingue quando è trascorso il mese nel quale il contribuente ha comunicato all'Ufficio dell'ispettorato e della vigilanza comunale l'avvenuta rimozione dell'oggetto di tassazione o la cessazione dell'utilizzo del servizio.

#### articolo 18

Nel caso il contribuente non abbia notificato l'uso dell'oggetto di tassazione l'obbligo insorge con il giorno dell'avvenuta collocazione o d'inizio dell'utilizzo dell'oggetto di tassazione, in base al rilevamento da parte del personale autorizzato dell'Ufficio dell'ispettorato e della vigilanza comunale.

#### Esenzioni dal pagamento della tassa

#### articolo 19

Sono esenti dal pagamento:

- le pubblicazioni degli organi comunali e statali, nonché delle comunità locali,
- le pubblicazioni degli organizzatori delle campagne elettorali, nel periodo in cui si svolge la campagna elettorale, e le pubblicazioni dei partiti politici e delle liste civiche,
- le pubblicazioni delle associazioni culturali, sportive e turistiche, nonché degli enti con sede nel comune di Pirano,
- gli oggetti di tassazione nei complessi sportivi che non sono visibili dalle aree pubbliche all'esterno di detti complessi,
- gli oggetti di tassazione che recano indicazioni inerenti monumenti architettonici e storici, nonché curiosità naturali,
- gli oggetti di tassazione adibiti all'esplesamento di servizi pubblici,
- gli oggetti di tassazione che vengono utilizzati per conto del comune, oppure per gli investimenti attuati dal comune.

## IV. CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DEL DECRETO

## articolo 20

Il controllo dell'attuazione di questo decreto è affidato al personale autorizzato dell'Ufficio dell'ispettorato e della vigilanza comunale e viene effettuato in conformità alle disposizioni del Decreto sull'ispezione comunale e sulla vigilanza nel Comune di Pirano.

## articolo 21

Se il contribuente non paga gli obblighi dovuti nel termine previsto, l'organo competente per il controllo deferisce la riscossione degli obblighi scaduti in pagamento all'Amministrazione delle imposte - Ufficio per le imposte di Capodistria - Compartimento di Lucia.

## VII. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

## articolo 22

Con pena pecuniaria di 100.000 SIT vengono sanzionati per la trasgressione la persona giuridica o l'imprenditore autonomo che:

1. non notifica entro il termine previsto l'oggetto o il servizio, per il quale è previsto l'obbligo di pagamento della tassa comunale;
2. indica nella domanda dati non corrispondenti rilevati all'oggetto di tassazione, che risultano importanti per la commisurazione ed il computo dell'obbligo di pagamento;
3. colloca l'oggetto di tassazione senza permesso o contrariamente alle condizioni previste dal permesso dell'organo competente.

Con pena pecuniaria di 50.000 SIT viene sanzionata pure la persona responsabile della persona giuridica. Con pena pecuniaria di 50.000 SIT viene sanzionata la persona fisica per la trasgressione di cui al presente articolo 22.

## VIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## articolo 23

I contribuenti che alla data d'entrata in vigore di questo decreto utilizzano ossia hanno collocati degli oggetti di tassazione, per i quali questo decreto prescrive l'obbligo di pagamento della tassa comunale, sono in dovere di notificare detto obbligo all'Ufficio dell'ispettorato e della vigilanza comunale al massimo entro 60 giorni dopo l'entrata in vigore del presente decreto e dopo aver acquisito il relativo permesso da parte dell'Ufficio dell'ispettorato e della vigilanza comunale.

## articolo 24

Il permesso per l'uso dell'oggetto di tassazione o dell'area pubblica viene revocato nel caso il contribuente non paghi la tassa comunale. Si reputa che la tassa comunale non è stata pagata se il contribuente è in mora per più di 60 giorni.

Se il contribuente non rimuove nel termine prestabilito l'oggetto di tassazione l'Ufficio dell'ispettorato e della vigilanza comunale ne decreta la rimozione coatta a spese del contribuente. Nel caso il contribuente utilizzi un'area pubblica o un oggetto di tassazione senza il permesso, l'Ufficio dell'ispettorato e della vigilanza comunale effettuerà la rimozione dell'oggetto di tassazione ovvero decreterà la rimozione dall'area pubblica.

Il ricorso contro la decisione di revoca e di rimozione non arresta l'esecuzione del provvedimento.

## articolo 25

Con la data dell'entrata in vigore di questo decreto cessa la validità al Decreto sulle tasse comunali (Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice di Capodistria, n° 14/97 e 17/97).

## articolo 26

I permessi ossia le decisioni rilasciate sino all'entrata in vigore di questo decreto sono valide sino alla data indicata ed alle condizioni previste dal permesso.

## articolo 27

Questo decreto entra in vigore l'ottavo giorno dopo la sua pubblicazione nelle Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice di Capodistria.

Numero: 35201-1/2001II  
Pirano, 24.5.2001

Sindaco del Comune di Pirano  
Prof. Vojka Štular

## V. ALLEGATO SPECIFICO TARIFFE DELLE TASSE COMUNALI

## TARIFFA N° 1

	punti:
Per l'uso di marciapiedi ed altre aree pubbliche:	
a) al giorno, per ogni m <sup>2</sup>	
1. finalità:	
- ristorazione	8
- commercio	4
- turismo	4
2. ubicazione - posizione:	
- comprensorio di I° categoria: Portorose, Lungomare	6
- comprensorio di II° categoria: altri comprensori di Portorose e di Lucia, non inclusi nella I° categoria, Strugnano in Sezza	4
- comprensorio di III° categoria: Pirano, riva Cankar, piazza Tartini, riva Prešeren sino alla Punta	3
- comprensorio di III° categoria: altri comprensori della città di Pirano e del comune di Pirano	2
3. periodo di utilizzo:	
- nell'alta stagione	6
- nella bassa stagione	2
4. assetto dell'area	
- superfici in asfalto, in cemento e simili	3
- superfici in macadam costipato	2
- aree verdi regolate e mantenute, superfici simili	1
- altre superfici	0
b) al giorno per m <sup>2</sup> di superficie in uso per cantieri edili (ristrutturazione di vani commerciali e residenziali):	50
c) al giorno per m <sup>2</sup> di superficie utilizzata per altre finalità:	
- durante l'alta stagione (dal 1.5. al 30.9.)	10
- in bassa stagione (dal 1.1. al 20.4. e dal 1.10. al 31.12.)	5
d) Per ogni parcheggio riservato si paga la tassa comunale giornaliera:	
- parcheggi per auto taxi	300
- parcheggi per gli altri utenti	350
e) per m <sup>2</sup> di area pubblica adibita a punto vendita all'esterno della rivendita - al giorno:	200
f) Collocazione di chioschi, container e punti vendita provvisori (vendita effettuata da veicoli adibiti) per m <sup>2</sup> al giorno:	200

## CHIARIMENTI ALLA TARIFFA N° 1

- Il contribuente è colui che utilizza le superfici di cui al primo punto.
- Il contribuente, in conformità al decreto, è in dovere di acquisire in anticipo dall'organo amministrativo comunale competente il permesso per l'utilizzo dell'area pubblica.
- Per area pubblica ai sensi di questa tariffa si reputano le vie, le strade, le piazze, i marciapiedi i corridoi per i pedoni, le aree verdi ed i parcheggi, nonch tutte le altre aree regolate e non nel territorio del comune di Pirano.
- L'ammontare della tassa comunale (ai sensi del punto a) si calcola sommando il numero di punti ai sensi dei criteri 1, 2, 3 e 4 e moltiplicando poi il numero complessivo di punti (per m<sup>2</sup> di superficie) con il numero di giorni di utilizzo previsto e con il vigente valore del punto.
- Gli amministratori dei mercati, che hanno acquisito l'area pubblica per le necessità del mercato mediante un atto particolare dell'organo amministrativo o mediante un decreto del Consiglio comunale, non si reputano contribuenti ai sensi di questa tariffa.
- Le aree dotate di strutture aggiuntive sono aree con strutture superiori allo standard (pavimentazioni, tettoie, strutture per l'ombra e simili), e dette strutture non sono state collocate dal contribuente.
- L'oggetto di tassazione è l'utilizzo temporaneo dell'area pubblica per una determinata finalità che non rappresenta la destinazione d'uso originaria di detta area e che è permesso in base ad un atto conforme dell'organo amministrativo competente, ovvero qualsiasi altro utilizzo dell'area pubblica, con il quale si limita la sua caratteristica pubblica o modifica temporaneamente la finalità d'uso, e per il quale è necessario acquisire il permesso dell'organo amministrativo competente, e che non è soggetto ad altre tasse comunali ai sensi di questo decreto.
- Se il contribuente colloca sull'area pubblica, per l'uso della quale ha acquisito il permesso, vasi con addobbi floreali o strutture adibite al sostegno ed al parcheggio di biciclette non paga la tassa comunale per lo spazio occupato da dette strutture.

Per esterno: al gioco

a) Per i  
- ne;  
- ne;

CHI

a) Il co  
alla t

b) Il co  
comu  
genna  
dell'a

c) Per g  
quest  
comp  
(sale  
altri c

eserc  
gestit  
l'esp  
raddo

d) L'ogg  
gli av  
pagan  
gioco

quell  
Legge  
macch  
inclus.

e) La tas  
domin

f) Si ref  
comm  
ranti,  
criteri

ricrea:  
quali l  
eserciz  
adibiti

Per l'  
di messag  
base ai se

- per  
adib  
- per  
adib

CHIA

a) Il cont  
sonora  
nale e  
comun

b) La tass  
period:  
per un

Per le  
fissati o al  
pagament  
criteri:

se sono  
ogni m  
- displ

- sche:  
nell'i  
mess  
prog

- scritt  
prog

- altra  
- altra  
- tabel  
o d'ii

## TARIFFA N° 2

Per l'uso di mezzi adibiti al gioco negli esercizi pubblici o al loro esterno si paga la tassa comunale al giorno per ciascun mezzo adibito al gioco secondo il seguente criterio:

- a) Per i mezzi adibiti al gioco, biliardi, freccette ecc. :
- negli esercizi pubblici specializzati 150
  - negli altri vani 300

## CHIARIMENTI ALLA TARIFFA N° 2

- a) Il contribuente è il proprietario dell'oggetto di tassazione di cui alla tariffa n° 2;
- b) Il contribuente è in dovere di notificare all'amministrazione comunale il numero di mezzi adibiti al gioco ogni anno sino al 15 gennaio per l'anno corrente, ovvero almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'attività.
- c) Per gli esercizi pubblici specializzati ai sensi dell'attuazione di questa tariffa, che sono quegli esercizi pubblici la cui offerta comprende esclusivamente l'utilizzo dei mezzi adibiti al gioco (sale giochi) e che non sono collegati in maniera funzionale ad altri esercizi pubblici, tranne nel caso in cui nessuno degli altri esercizi pubblici nell'ambito di uno stesso complesso non sia gestito dalla stessa persona fisica o giuridica che è registrata per l'espletamento dell'attività nella sala gioco, la tariffa computata si raddoppia.
- d) L'oggetto di tassazione sono i mezzi adibiti al gioco, per il cui uso gli avventori devono pagare, a prescindere dalla forma di pagamento (contanti, gettoni o altro). Per macchinette adibite al gioco si reputano tutte le macchinette adibite al gioco, tranne quelle, per le quali viene pagata una tassa particolare ai sensi della Legge sui giochi d'azzardo e sul pagamento delle tasse per le macchinette adibite al gioco (articolo 54 ed articoli dal 92 al 102 incluso).
- e) La tassa comunale non si paga per l'utilizzo degli scacchi e del domino.
- f) Si reputano esercizi pubblici ai sensi di questo decreto i vani commerciali con attività di ristorazione (trattorie, buffet, ristoranti, mense e simili), le sale giochi ed i vani simili (in base ai criteri della Legge sui giochi d'azzardo), adibiti allo svago ed alla ricreazione, come pure i vani attinenti, le terrazze e simili, nelle quali la clientela e gli avventori si intrattengono. Si reputano pure esercizi pubblici i circhi, i luna park e gli altri impianti itineranti adibiti al divertimento.

## TARIFFA N° 3

Per l'uso di impianti di amplificazione sonora per la trasmissione di messaggi, avvisi e proclami si paga la tassa comunale al giorno in base ai seguenti criteri:

- per gli impianti di amplificazione sonora stazionari adibiti alla pubblicità 5.000
- per gli impianti di amplificazione sonora mobili adibiti alla pubblicità 10.000

## CHIARIMENTI ALLA TARIFFA N° 3

- a) Il contribuente è colui che utilizza l'impianto di amplificazione sonora. Egli deve notificare l'avvio dell'utilizzo all'ufficio comunale e presentare il certificato di avvenuto pagamento della tassa comunale.
- b) La tassa viene conteggiata per giornata a prescindere dall'effettivo periodo di utilizzo dell'impianto (anche se viene usato solamente per un'ora la tassa comunale si paga per un'intera giornata)

## TARIFFA N° 4

Per le scritte, le pubblicazioni e gli annunci pubblicitari collocati, fissati o altrimenti applicati nei luoghi pubblici la commisurazione e il pagamento della tassa comunale avvengono in base ai seguenti criteri:

- se sono a carattere permanente, in funzione delle dimensioni, per ogni m2 di superficie iniziato, al giorno:
  - display elettronico 250
  - schermo televisivo sito nelle vetrine o in altro luogo nell'ambito di un'area pubblica, che trasmette messaggi pubblicitari non inclusi nei regolari programmi televisivi 250
  - scritta luminosa o altro pannello con sequenze programmate 500
  - altra scritta o pannello luminoso 400
  - altra scritta o pannello 100
- tabelle tipizzate commerciali, indicanti la direzione o d'informazione, sino ad una superficie di 0,40 m2 30

per i manifesti, gli striscioni, le bandiere pubblicitarie, gli adesivi e gli altri oggetti di tassazione che non sono di natura permanente, per ogni esemplare, in base alle dimensioni:

- per m2 di superficie al giorno 50
- volantini (al pezzo) 10

## CHIARIMENTI ALLA TARIFFA N° 4

- a) Si reputa luogo pubblico ai sensi di questa tariffa ogni superficie, comprese le facciate, i tetti e superfici simili, ossia stabili, dai quali la scritta o il messaggio è visibile da una superficie pubblica, a prescindere dalla proprietà dello stabile o della superficie sulla quale si trova l'oggetto di tassazione.
- b) La superficie di un oggetto di tassazione di forma irregolare è rappresentata dal rettangolo minore che racchiude tutti i suoi punti. In caso di scritte fronte - retro o di scritte su superfici multiple, tranne che per gli affissi luminosi, ogni lato si reputa oggetto di tassazione.
- c) Non si reputa oggetto di tassazione l'unica indicazione della ditta o altra scritta obbligatoria in base alla legge (Legge sulle società commerciali e Decreto sull'aspetto esteriore e sull'assetto dell'ambiente), alla condizione che sia conforme alle disposizioni vigenti. Ogni altra scritta verrà reputata come scritta pubblicitaria. L'indicazione obbligatoria deve essere fissata direttamente all'ingresso del vano d'affari e non deve superare la dimensione di 0,50 m2, poichè in caso contrario si reputerà nella totalità come scritta pubblicitaria. Inoltre non si reputa scritta pubblicitaria una scritta centrale sullo stabile della persona giuridica o dell'imprenditore autonomo, che rappresenta l'oggetto del servizio offerto, oppure la denominazione dell'oggetto, ed è attuata visualmente mediante lettere divise tra loro (anche luminosa), nonch un logotipo della persona giuridica o dell'imprenditore autonomo.
- d) Non si reputano oggetti di tassazione le scritte pubblicitarie o le altre indicazioni nelle vetrine espositive e tutte le altre pubblicità nei locali chiusi che sono rilevate alla merce o ai servizi offerti in detto locale.
- e) Non si reputano oggetti di tassazione le indicazioni della ditta e le altre indicazioni applicate su veicoli e natanti, registrati nel comune di Pirano, che sono rilevate al marchio o che reclamizzano l'attività del proprietario del veicolo o del natante. Tutte le altre indicazioni rappresentano oggetto di tassazione. In questo caso il contribuente è il proprietario del veicolo o del natante.
- f) Le bandiere pubblicitarie vengono considerate alla stregua di oggetti di tassazione di natura temporanea a prescindere dal periodo di esposizione.
- g) Si reputano contribuenti con obbligo di pagamento della tassa comunale i proprietari di scritte pubblicitarie, di avvisi e di messaggi commerciali, i concessionari per l'espletamento dell'attività di affissione di manifesti, i proprietari delle tabelle, dei congegni elettronici e di altro genere adibiti alla trasmissione di messaggi pubblicitari, e sono responsabili solidalmente per il pagamento anche i proprietari, oppure gli utenti ossia gli amministratori delle aree pubbliche o degli stabili, sui quali si trova il messaggio pubblicitario, la scritta, la pubblicazione o l'indicazione pubblicitaria, se il proprietario non è identificabile.
- h) Le tabelle tipizzate commerciali, indicanti la direzione o adibite all'informazione sono oggetti di tassazione che devono essere conformi al Decreto sul design territoriale ed alle disposizioni inerenti il bilinguismo visivo nel territorio bilingue del comune di Pirano.

## TARIFFA N° 5

Per le vetrine nelle quali si espone la merce e si pubblicizzano i servizi o i prodotti al di fuori dello stabile commerciale o produttivo, la tassa comunale al giorno per m3 di volume è pari a punti 100

## CHIARIMENTI ALLA TARIFFA N° 5

- a) Il contribuente è il proprietario ossia l'utente della vetrina.
- b) Assieme al contribuente di cui alla precedente lettera a) è solidalmente responsabile per il pagamento della tassa il proprietario ossia l'utente dell'area pubblica ovvero del locale in cui si trova la vetrina.
- c) Per determinare il concetto di area pubblica si applica la disposizione della lettera a) della tariffa n° 4.
- d) è oggetto di tassazione il vano chiuso d'esposizione in luogo pubblico (vetrina, bacheca espositiva, armadietto espositivo o pubblicitario e simili) il cui scopo è pubblicizzare l'attività di un soggetto commerciale concreto o all'esposizione della sua merce, dei suoi prodotti o dei suoi servizi, non ubicato in uno stabile edificato, nel quale si svolge regolarmente l'attività di detto soggetto. è oggetto di tassazione pure la vetrina espositiva in

- affitto o vano simile, non ubicato nello stabile di cui nella prima parte di questo chiarimento.
- e) Se la merce risulta esposta nel modo descritto dalla tariffa di tassazione e il contribuente non la ha protetta da una vetrina, la tassa si commisura ai sensi della tariffa n° 5, tranne se l'oggetto di tassazione non è sottoposto a commisurazione ai sensi della tariffa n° 2. Il volume dell'oggetto di tassazione è rappresentato dal parallelepipedo minimo di dimensioni tali da comprenderne tutti i punti.

## TARIFFA N° 6

Per l'utilizzo di un'area pubblica per parcheggiare, campeggiare o per altre finalità temporanee, come l'esposizione di oggetti, l'organizzazione di fiere o di altre manifestazioni di svago o per altri scopi commerciali, per ogni m2 iniziato di superficie al giorno la tassa comunale si paga secondo i seguenti criteri:

- |  |    |
|--|----|
| 1. superfici in asfalto, in cemento e simili         | 15 |
| 2. superfici in macadam costipato                    | 10 |
| 3. aree verdi regolate e mantenute, superfici simili | 20 |
| 4. altre superfici                                   | 3  |

## CHIARIMENTI ALLA TARIFFA N° 6

- a) Oggetto di tassazione è l'utilizzo temporaneo di un'area pubblica per un determinato scopo che non rappresenta la destinazione d'uso originaria di detta area (parcheggi per grandi manifestazioni, utilizzo dell'area pubblica per grandi manifestazioni politiche, di svago o commerciali); che è stato permesso in base al conforme atto dell'organo amministrativo competente, ossia qualsiasi altro utilizzo dell'area pubblica, con il quale si limita la sua caratteristica pubblica o modifica temporaneamente la finalità d'uso, e per il quale è necessario acquisire il permesso dell'organo amministrativo competente, e che non è soggetto ad altre tasse comunali ai sensi di questo decreto.

Il Sindaco del Comune di Pirano  
Prof. Vojka Štular



Koper

Občir  
- Skl  
javObčir  
- OI  
doObčir  
- OI  
za  
- OI  
- OI  
ja  
- SI  
čl:  
obCon  
- D  
ar  
- D  
cu  
- D  
d  
a  
- I  
e  
le  
0

Občir

O  
Občir  
Odbo  
svojiZ  
javne  
ObčirS  
Prim  
š  
I

Občir

(UL  
soci  
Stat  
17.0O C  
BEpri  
na